




ORDINE AVVOCATI TORINO



COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'

CORSO DI FORMAZIONE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROGETTO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO ECONOMICO DI CASSA FORENSE

IL TEATRO DELLA GIUSTIZIA:

L'ARTE DEL PERSUADERE ED IL LINGUAGGIO DI GENERE NEL

FORO E SUL PALCOSCENICO

David Cerri - Angelica Scozia - 20.1.2022

Boia deh !



L'incomunicabilità...che brutta cosa !

**Specialmente se ti pagano per
comunicare:**

**e questo è il lavoro tanto dell'avvocato
che del giudice**

Facciamo un gran salto....

Isaia 55,10-11

- **10** Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare,
11 così sarà della parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.

La parola

1:1 ἐν {nel} ἀρχῇ {principio} ἦν {era} ὁ {la} λόγος {parola}, καὶ {-} ὁ {la} λόγος {parola} ἦν {era} πρὸς {con} τὸν θεόν {dio}, καὶ {e} θεὸς {dio} ἦν {era} ὁ {la} λόγος {parola}.

- *“In principio era la Parola, e la Parola era accanto a Dio e la Parola era Dio. Essa era in principio accanto a Dio e tutto ha cominciato ad esistere per mezzo di essa, e senza di essa non cominciò ad esistere nulla di tutto ciò che ha cominciato ad esistere.”* (Giovanni 1, 1).
- *Dabar*, (in ebraico – DBR דָּבָר - come nel greco *logos*), significa sì *parola*, ma anche *cosa e azione, evento*.

Il dabar fa ciò che dice

→ ***La funzione performativa delle parole:***

→ «Il termine indica che il proferimento dell’enunciato costituisce l’esecuzione di un’azione»: per es.

Prendo questa donna come mia legittima sposa...

Ti condanno alla pena di

È un ATTO ILLOCUTORIO VERDETTIVO

Ma noi giuristi
pratici...

come siamo
messi ?



«Scrivono male» Le aspiranti toghe bocciate in massa

► Solo 88 partecipanti al concorso (su 1500) hanno superato la prima prova per entrare in magistratura

ROMA Gli aspiranti magistrati scrivono male. Una vera e propria strage nella prima prova (scritta) dell'ultimo concorso: passano solo in 88 sui primi 1500 elaborati corretti. Intanto il Csm chiederà alla ministra della Giustizia Marta Cartabia di rivedere la normativa. I consiglieri spingono per un ritorno in via stabile al test scritto in quello che dovrà tornare ad essere un concorso di primo grado. Mangani a pag. 15


Magistrati, il concorso-choc Non sanno scrivere: bocciati

► Prima prova da incubo: sui primi 1500 elaborati corretti, passano soltanto in 88 ► Oggi il Csm chiederà la revisione delle regole. L'ipotesi: via i 2 anni di tirocinio



Andiamo bene !

e gli avvocati ?



NON C'É LIMITE
AL PEGGIO.

Illeggibili

**NORME SCRITTE IN MODO
INCOMPRESIBILE:
UNA PATOLOGIA CHE METTE
A RISCHIO LA VITA SOCIALE.
LO RICORDANO
UN COSTITUZIONALISTA
(AINIS) E UN LINGUISTA
(SERIANNI). IL "CASO DPCM"
SERVIRÀ DA LEZIONE?**

almeno il
legislatore ?

**PEGGIO CHE
MAI**

Natalia Ginzburg

intervento alla Camera del 7 aprile 1984

- Eppure, le leggi dovrebbero essere fatte dello stesso linguaggio che si adopera per parlare dell'acqua e del pane: ma, d'altronde, l'oscurità, la tortuosità del linguaggio l'incontriamo spesso oggi non soltanto nei decreti legge, ma anche nei romanzi e nei giornali.
- È sempre un linguaggio ricattatorio, intimidatorio, è il linguaggio che tacitamente dice al prossimo: "se non mi capisci, è perché sei imbecille"!
- **Fra le molte battaglie da combattere, una è certamente questa: la battaglia per un linguaggio chiaro, concreto, intelligibile a tutti, in rapporto diretto con le cose.** Io credo che la vita del nostro paese diventerebbe migliore e più limpida se ognuno di noi si studiasse di vincere, almeno, intanto, l'oscurità del linguaggio, se si studiasse di indirizzarsi al prossimo con ogni parola, di non perdere mai di vista la realtà del prossimo, di non irriderlo, non truffarlo, non umiliarlo, non calpestarlo mai.

Ma che significa «scrivere bene» ?

- **La scrittura del giurista pratico è un'attività inerentemente sociale in cui lo scrittore mette nero su bianco le sue tesi per avere un certo effetto su un determinato uditorio.**
- **Quindi si può concludere che un documento ben scritto significa semplicemente che la scrittura consente al documento di raggiungere lo scopo previsto dall'autore.**

E' una questione generale...anche per la letteratura

- Sono stanco di "densi impasti magmatici", di "rifiuti semantici" e di innovazioni stantie. Le pagine bianche sono bianche, ed è meglio chiamarle bianche; se il re è nudo, è onesto dire che è nudo.

Primo Levi, *Dello scrivere oscuro* (1976)

Ma non si può
far nient'altro ?

forse...

rimboccarsi
le maniche !



Le premesse culturali e la formazione forense

- **corsi di formazione per l'accesso:**

(L.247/2012, art.43,c.2 lett.b), 46, c.6, lett.a), e D.M. 17/2018 : all'art.3, c.2 espresso riferimento alle *“tecniche di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità”*, ed alla *“teoria e pratica del linguaggio giuridico”*.

- **formazione dei magistrati :**

D.L. 44/ 2021 sul concorso per magistrato ordinario: la prova scritta consiste nello *“svolgimento di sintetici elaborati teorici”*, e si sottolinea che tra i criteri per la valutazione si dovrà tener conto della *“capacità di sintesi nello svolgimento degli elaborati “*.

Le esperienze delle Corti europee (ed U.S.A.)

- Corte di Giustizia e Tribunale
- C.E.D.U.
- Corti di appello federali U.S.A.

Corte di Giustizia del Lussemburgo

Corte Edu di Strasburgo

Le istruzioni per la redazione degli atti

- Il linguaggio giuridico deve essere chiaro e comprensibile, il testo verrà tradotto nelle 27 lingue dell'Unione (CG)
- La Corte può chiedere il riassunto degli atti lunghi, in cui vengono focalizzate le questioni di diritto sottoposte alla CG
- Il formulario della Corte Edu è obbligatorio, gli spazi devono essere rispettati e vi è già l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto
- Il formulario è redatto nella propria lingua ma le citazioni delle sentenze della Corte devono essere riportate in francese o inglese

LA CORTE DI GIUSTIZIA

Regolamento interno di procedura: la forma e la struttura degli atti processuali:

Oltre ai requisiti formali (....) gli atti processuali depositati depositati devono essere redatti in modo che sia possibile comprenderne la struttura e la portata sin dalle prime pagine.

Gli atti processuali non sono soggetti ad alcuna formalità (salvo il rispetto delle norme altrove formulate), ma devono essere redatti in modo al tempo stesso **completo e conciso, chiaro e preciso**.

In considerazione in particolare dell'onere della traduzione e dei tempi che ne derivano, devono essere evitate le ripetizioni. **Una semplice lettura deve consentire alla Corte di cogliere i punti essenziali di fatto e di diritto.**

Tenuto conto del fatto che, per lo più, le memorie saranno lette dai giudici e dall'avvocato generale in una lingua diversa da quella in cui sono stati redatti, i difensori non devono dimenticare che, se il senso di un testo è oscuro nella lingua d'origine, la traduzione rischia di acuire tale oscurità.

È auspicabile che gli **atti processuali siano strutturati in maniera chiara e logica, divisi in parti distinte con titoli e numeri dei singoli paragrafi**. Oltre al sunto dei motivi e degli argomenti, in cause complesse potrà risultare utile un **indice delle materie**.

LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

la Corte ha messo a disposizione un **formulario di ricorso** – obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2014 – in applicazione dell'**art.47 del Regolamento della Corte** (che al c.2 lett.b consente che possa essere allegato un documento integrativo “**di massimo 20 pagine**”), le cui Istruzioni pratiche contemplano vigorosi “consigli” sulla forma: dalla “**leggibilità**”, alle **dimensioni del font** (non meno di 12 nel testo e 10 nelle note a piè di pagina), ai **margini della pagina**

Il formulario



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

A proposito del presente formulario

Il presente formulario è un documento giuridico ufficiale e può incidere sui Suoi diritti e obblighi. Per una corretta compilazione, è necessario seguire le istruzioni contenute nel documento *Come compilare il formulario di ricorso*, assicurandosi di completare tutte le parti relative alla Sua situazione fornendo tutti i documenti pertinenti.

La informiamo che, al fine di poter aprire e compilare correttamente il formulario in linea, è necessario utilizzare Adobe Reader 9 o le versioni successive (il programma può essere scaricato da www.adobe.com).
La invitiamo a salvare una copia del formulario localmente prima di compilarlo utilizzando Adobe Reader, a stamparlo e a inviarlo alla Corte

ITA - 2014/1

Formulario di ricorso

Avvertenza: nel caso in cui venga presentato un ricorso incompleto, quest'ultimo non sarà accettato (*articolo 47 del Regolamento della Corte*). Si richiama in particolare l'attenzione su quanto stabilito dall'articolo 47 § 2 a) del Regolamento: «Tutte le informazioni di cui al succitato paragrafo 1, lettere d) a f) [esposizione dei fatti, violazioni enunciate e informazioni relative al rispetto dei criteri di ricevibilità], devono essere riportate nella parte corrispondente del formulario di ricorso ed essere sufficienti a consentire alla Corte di determinare natura e oggetto del ricorso senza dover consultare altri documenti.»

Etichette con codice a barre

Qualora Lei abbia già ricevuto dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo le etichette con codice a barre, ne apponga una nello spazio sottostante.

Numero di riferimento

Qualora Lei abbia già ricevuto dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo il numero di riferimento del presente ricorso, lo indichi nello spazio sottostante.

A. Ricorrente (privato)

Questa sezione riguarda unicamente i ricorrenti persone fisiche. Se il ricorrente è un'organizzazione, passare alla sezione B.

1. Cognome

2. Nome

3. Data di nascita

G	G	M	M	A	A	A	A				

 es. 27/09/2012

4. Nazionalità

B. Ricorrente (organizzazione)

Questa sezione deve essere compilata unicamente nel caso in cui il ricorrente sia una società, una ONG, un'associazione o un ente giuridico di altro tipo.

9. Nome

10. Numero di registrazione (se del caso)

11. Data di registrazione o di costituzione (se del caso)

G	G	M	M	A	A	A	A				

 es. 27/09/2012

Dove troviamo le norme sulla scrittura degli atti?

I requisiti formali o di contenuto-forma degli atti introduttivi secondo il c.p.c.:

Art. 121 in combinato disposto con l'art. 156, 2° comma Art.122 c.p.c. uso della lingua italiana

PRIMO GRADO

Art.163, 3° comma c.p.c.

Art.167 c.p.c.

Art.125 c.p.c.

SECONDO GRADO

Art.342 c.p.c.

L'attualità normativa

- PROCESSO AMMINISTRATIVO: novelle del 2016 per l'art.3 del codice del processo amministrativo: previsione del potere regolamentare del Presidente del Consiglio di Stato sui limiti dimensionali degli atti (art.13 ter disp.att.),
- PROCESSO CIVILE : PCT, art.16 bis, c.9 octies, D.L. 179/2012), sinteticità come carattere principale degli atti di parte e del giudice.
- La legge delega n.206 del 26.11.2021 → *RINVIO*

I protocolli degli Osservatori sulla giustizia civile

«Gli Osservatori sulla Giustizia civile sono un movimento di base, formato da magistrati, avvocati, professori universitari e personale di cancelleria che, a partire dagli anni novanta, cerca di trovare soluzioni a «legislazione esistente», attraverso buone prassi condivise tra tutti gli operatori e lo scambio di riflessioni»: Luciana Breggia, introduzione alla lettera «contributo degli Osservatori per la Ministra Marta Cartabia del 9 marzo 2021

Dai protocolli d'udienza (dal 2002 al 2011) ai protocolli sulla redazione di atti e provvedimenti (dal 2011 al 2017): il processo è il luogo della parola, luogo dove si parlano diverse lingue, del giudice e delle parti

Una storia iniziata nel 2011...

IL PROTOCOLLO DELL'OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI TORINO

Seguendo il Protocollo i protagonisti del processo possono **cooperare** e **dialogare** in modo sintetico, organizzato ed efficace.

il Protocollo distingue l'ambito delle deduzioni da quello delle argomentazioni in base all'onere di **contestazione specifica** che incombe sulle parti costituite ai sensi dell'**art.115 c.p.c.** e sulla rilevanza che assume l'**individuazione dei fatti non contestati**.

Il testo integrale del protocollo sulla redazione degli atti processuali è pubblicato sul sito ***tribunale.torino.it***

nella sezione Servizi ai professionisti/Modulistica

- **Ambito delle deduzioni:**

- attività delle parti volta ad allegare

- **Ambito delle argomentazioni:**

- attività delle parti volta a persuadere

- Il Protocollo rende più agevole l'esercizio, preciso, selettivo e mirato, della contestazione e più leale ed affidabile il meccanismo che conduce **all'espunzione di un fatto dall'area del «controverso»**


Suggerimenti di carattere «stilistico»

- **1A. DISTINZIONE DELL' ATTO IN PARTI** – L'atto difensivo è distinto, anche formalmente, in parti. La prima, priva di ogni contaminazione valutativa, è dedicata alle deduzioni in fatto e l'altra contiene le eventuali argomentazioni in diritto.
- **2A. FORMULAZIONE DELLA PARTE IN FATTO** – Le deduzioni in fatto sono formulate per articoli separati e distinti, progressivamente numerati. Esse sono idonee a costituire le future capitolarioni istruttorie.
- **3A. SUDDIVISIONE DELLA PARTE IN DIRITTO** – La parte argomentativa e valutativa è redatta secondo la tecnica della scansione in appositi paragrafi e sotto-paragrafi separati e titolati. Negli atti più complessi può essere anteposto un indice-sommario.

La collaborazione tra gli operatori del diritto

- strumenti di lavoro concordati tra avvocatura e magistratura, a livello nazionale:
 - Protocollo tra S.C. e C.N.F. del 2015 sulla redazione dei ricorsi in Cassazione in materia civile e tributaria,
 - Linee Guida del 2017 redatte dall'Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia Civile)

a livello territoriale: Protocolli d'intesa locali



TRIBUNALE DI MILANO

RACCOMANDAZIONI

della Sezione Nona Civile, sulla redazione degli atti defensionali

6 febbraio 2014, approvate, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 15 maggio 2014

soft
law

- 1) *Si raccomanda agli Avvocati il rispetto del Protocollo adottato dal Tribunale di Milano e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in data 18 ottobre 2012.*
- 2) *Si raccomanda agli Avvocati, nella redazione degli atti del processo, di **adottare i modelli elaborati dalla Sezione e condivisi con le associazioni di settore**. I format sono disponibili in Cancelleria e diffusi con modalità telematiche.*
- 3) *Si raccomanda agli Avvocati **di redigere gli atti in modo sintetico, adottando il carattere Times NewRoman, valore n. 12, interlinea 1,5. Gli atti introduttivi del procedimento non dovrebbero superare le 50 pagine. Le memorie integrative non dovrebbero superare le 20 pagine. Le successive memorie non dovrebbero superare le 15 pagine.** Ogni singolo giudice può, con le parti del processo, alla prima udienza, stabilire limiti condivisi.*

I Protocolli degli Osservatori sulla Giustizia civile

Reggio Emilia (2011)

PROLISSITA' DEGLI ATTI

3.1

SINTESI

L'osservatorio ha individuato nella **prolissità** degli atti (sia difensivi che del giudice) **una delle ragioni dell'attuale lungaggine dei processi.**

3.2

TECNICA DI REDAZIONE DEGLI ATTI

L'osservatorio ha individuato – avendola sottoposta ad una prima sperimentazione - una **specifica tecnica di redazione degli atti processuali** che si raccomanda a giudici ed avvocati.

L'atto di citazione deve essere **redatto per punti con numerazione progressiva e con specificazione per ogni fatto del relativo mezzo di prova.**

Ogni punto deve dare indicazione di un fatto determinato (costitutivo, modificativo, impeditivo, estintivo ecc...) e deve essere seguito immediatamente dalla deduzione della relativa prova (documentale, orale ecc..). Ciò consente, innanzitutto, l'esposizione ordinata e funzionale dei fatti, escludendo allegazioni prive di supporto probatorio

Il Protocollo dell'Osservatorio presso la Corte d'Appello di **Bologna** - 2016

- Foglio A4
- Caratteri di tipo corrente
- Numerazione pagine
- Intitolazione e indicazione parti
- Conclusioni alla fine
- Elenco documenti in calce
- Data e sottoscrizione anche telematica
- *Per riproduzione fatto narrato dalle altre parti → **link ipertestuale***

Protocollo Bologna 2021: le *Previsioni comuni*

Caratteri grafici, dimensioni e stile

Numerazione delle pagine ed elenco dei documenti

Suddivisione del testo in paragrafi, indice degli argomenti, prospetto di sintesi

Intestazione e contenuto degli atti e dei provvedimenti

Richiami di dottrina e giurisprudenza negli atti di parte

**Le Linee Guida 2017 degli
Osservatori sulla giustizia
civile sulla redazione degli atti in
maniera chiara e sintetica**

**(Assemblea nazionale O.G.C.
Roma 19/21.5.2017)**

Le definizioni →

CHIAREZZA

- **La chiarezza degli atti processuali, di parte e del giudice, attiene all'agevole comprensione del testo, che deve seguire un lineare ordine argomentativo, evitando ripetizioni, espressioni gergali, termini desueti, periodi e frasi lunghe, punteggiatura approssimativa, forme verbali passive.**
- **E' preferibile impiegare nessi di coordinazione, anziché di dipendenza, fra due o più proposizioni.**

Le definizioni →
SINTETICITA'

- **La sinteticità degli atti, di parte e del giudice, è un concetto di relazione, che esprime una corretta proporzione tra la mole delle questioni da esaminare e la consistenza dell'atto chiamato ad esaminarle.**

C. Stato, sez. III, 12-06-2015, n. 2900

- 14.4. **L'essenza della sinteticità**, prescritta dal codice di rito, non risiede nel numero delle pagine o delle righe in ogni pagina, ma nella **proporzione tra la molteplicità e la complessità delle questioni dibattute e l'ampiezza dell'atto che le veicola**.
- 14.5. **La sinteticità è, cioè, un concetto di relazione**, che esprime una corretta proporzione tra due grandezze, la mole, da un lato, delle questioni da esaminare e, dall'altro, la consistenza dell'atto – ricorso, memoria o, infine, sentenza – chiamato ad esaminarle.

PRINCIPI

1.- CONTENUTO DEGLI ATTI

- . Segue uno schema logico ed è formulato in paragrafi distinti. L'esposizione dei fatti segue un criterio cronologico.

2.- PROSPETTO DI SINTESI.

- E' raccomandato per gli atti complessi e svolge la funzione di orientamento e comprensione del testo.

3.- ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO.

- L'indice degli argomenti e la numerazione delle pagine sono elementi indispensabili dell'atto. La denominazione degli allegati abbinata alla loro numerazione ne favorisce l'immediato reperimento.

4.- COLLEGAMENTI IPERTESTUALI.

- Consentono la navigazione dell'atto fra le sue varie parti ed il collegamento diretto con risorse esterne, depositate nel rispetto delle preclusioni processuali, quali atti precedenti, documenti, immagini, filmati.

5.- CARATTERI GRAFICI, CORPO E STILE.

- Si adottano i criteri di cui allo schema del Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria in data 17.12.2015. →

Voce	Protocollo CNF Cassazione 2015
Foglio	A/4
Caratteri di tipo corrente, esempi:	Times New Roman, Courier, Arial
Dimensioni carattere	“Almeno” 12 testo 10 note
Note a piè pagina	Consentite
Margini	Tutti cm.2,5
Interlinea	1,5

(Limiti dimensionali testo:	ricorso: esposizione fatto: 5 pagine motivi : 30 pagine
Esclusioni dal calcolo dei limiti:	Intestazioni, indicazioni formali, sintesi motivi e conclusioni, elenchi, procura, relata notifica

Painting with print: Incorporating concepts of typographic and layout design into the text of legal writing documents

Ruth Anne Robbins (2004)

- Rendere un documento testuale visualmente efficace significa renderlo quanto più possibile leggibile. Più è leggibile il documento, più probabilmente il lettore ne ricorderà il contenuto
- La leggibilità è misurata dalla facilità della lettura.
- I fattori afferenti la velocità della lettura includono il tipo e le dimensioni del font, la larghezza della riga, il rapporto tra l'inchiostro nero e lo spazio bianco sulla pagina.
- I fonts: **serif** («con le alucce»: Times New Roman, Garamond), **sans serif** (senza: Arial, Tahoma)
- In linea di massima, **i fonts serif hanno una maggiore leggibilità dei sans serif**

6.- RICHIAMI A DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

- Sono inseriti in nota, con allegazione o riferimenti per il loro reperimento. Per la giurisprudenza di legittimità edita è sufficiente l'indicazione del numero e dell'anno del provvedimento.

11.- LIQUIDAZIONE DELLE SPESE.

- E' contenuta in apposito punto della motivazione, sulla base di quanto indicato dai difensori negli atti conclusivi o nella nota spese, anche tenendo conto della sinteticità e chiarezza degli atti.

Le modifiche ai parametri forensi

D.M.8 marzo 2018

- Art.4, c.1-bis:

Aumento del 30% per gli atti telematici

*«redatti con **tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la **ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto**»***

- Trib. Torino, sez. I, sent. 9 maggio 2017 (est. Ciccarelli):

9.1 L'art. 4 del D.M. n. 55 dispone che "Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del **pregio dell'attività prestata**, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate". La norma chiarisce poi quali elementi debbano essere presi in considerazione per determinare la "difficoltà dell'affare" (contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza col cliente e con terzi); **nulla dice, invece, sugli elementi indicatori del "pregio dell'attività prestata"**. Ritiene questo giudice che **debba essere valorizzata, sotto questo profilo, la "funzionalità" dell'attività difensiva rispetto ai principi costituzionali che governano il processo, primi fra tutti quello del contraddittorio e quello della ragionevole durata. Si ritiene dunque "di pregio" quell'attività difensiva condotta con modalità tali da permettere il più lineare ed efficiente svolgimento del processo.** In questa prospettiva, vanno considerati – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la chiarezza nella individuazione dei fatti posti a la pertinenza, specificità e non ridondanza delle capitolarioni istruttorie rispetto ai fatti bisognosi di prova; **le tecniche di redazione degli atti difensivi, che (a prescindere dal mezzo, cartaceo o telematico, con cui sono versati nel processo) devono essere concepiti e strutturati in modo da poter essere fruiti (cioè letti e compresi) con la massima semplicità, sia dal giudice che dalla controparte.** Il "pregio dell'attività difensiva" è quindi un parametro attraverso cui il giudice può tener conto non soltanto dell'adeguatezza delle difese rispetto alla posizione della parte, ma anche della funzionalità delle stesse rispetto a un "giusto processo", nel quale debbono confluire e trovare ascolto e risposta (in tempi ragionevoli) le posizioni di tutte le parti (di quel processo e degli altri innumerevoli, già pendenti o ancora da instaurare).

9.2 Quando poi l'atto processuale sia veicolato nel processo attraverso il mezzo telematico (ciò che oggi è necessario per tutti gli atti successivi alla costituzione della parte), le tecniche di redazione assumono un rilievo ancora maggiore (in una prospettiva di valutazione del pregio dell'attività difensiva), perché le modalità con cui l'atto è concepito e redatto possono essere tali complicare ovvero agevolare la sua fruizione attraverso il mezzo informatico.

FORMA E CONTENUTO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI SINTETICITA', CHIAREZZA E AUTOSUFFICIENZA

Nella relazione del Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali del 16 febbraio 2018 è indicato che l'espressione «sinteticità e chiarezza» è diventata un'endiadi, in cui la prima è quasi sempre premessa alla seconda, ma la chiarezza deve essere considerata il fine, mentre la sinteticità è soltanto il mezzo per raggiungere quel fine.

Il principio di autosufficienza, già superato nei protocolli relativi agli atti di parte, è altresì limitato con richiami agli atti dei precedenti giudizi (da allegare in apposito fascicolo) anche per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.

Il progetto «Atti Chiari»

Il progetto, coordinato dalla Prof.ssa J.Visconti dell'Università di Genova, si propone di creare una nuova risorsa per una scrittura efficace degli atti, volta alla concretezza, alla chiarezza e all'incisività, concentrandosi su un tipo di testi con poche eccezioni inesplorato, gli atti di parte, in ambito sia civile sia penale. <https://attichiari.unige.it/node/19>

La domanda alla quale il progetto risponde è: La scrittura degli atti di parte, cioè dei testi che gli avvocati portano al giudice nelle varie fasi del processo, può essere concisa e al tempo stesso **chiara anche per il cittadino comune?**

Le linee programmatiche della Min.Cartabia

- saggia premessa : non è il caso di *“coltivare illusorie ambizioni di riforme di sistema non praticabili nelle condizioni date”* ...
- valorizzazione di *“alcuni aspetti”* dei disegni di legge già presenti in Parlamento, *“quali ad esempio il **principio di sinteticità degli atti**, mediante una sua chiara affermazione e l'introduzione di specifiche disposizioni volte a renderlo effettivo”*.

II PRRN

- per gli interventi sul processo civile si legge che *“Dal punto di vista generale si rendono effettivi il principio di sinteticità degli atti e il principio di leale collaborazione tra il giudice e le parti (e i loro difensori) mediante **strumenti premiali** e l’individuazione di **apposite sanzioni** per l’ipotesi di non osservanza”*

I lavori della Commissione Luiso

- In linea generale, le proposte della Commissione parlano dell' *“introduzione nel codice di procedura civile e con portata generale del **principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali di parte e dei provvedimenti giudiziari**”*.

Gli emendamenti al ddl Bonafede AS 1662

poi alla Camera come AC 3289 ed infine

LEGGE 26.11.2021 N.206

- Art.1, c.17, lett.d) si prevede che il criterio cardine sia il rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità:

*d) prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate, possano essere compiuti nella **forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità**, stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense;*

Atti introduttivi - Art.5, c.1, lett. b), e)

- i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, così come le difese del convenuto, dovranno essere esposti “*in modo chiaro e specifico*»

Appello – art.1, c.8, lett. c)

- per il giudizio di appello (art.6) le indicazioni previste a pena d'inammissibilità (artt.342 e 434 c.p.c.) dovranno essere «*esposte in modo chiaro, sintetico e specifico*»

Cassazione - art.1, c.9, lett. a).

- Si prevede che in Cassazione (art.6 bis) il ricorso debba contenere *«la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione»*

Conseguenze in termini di validità degli atti

Art.1, c.17, lett.e)

- *«prevedere il **divieto di sanzioni sulla validità degli atti** per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese»*
- La Commissione Luiso da parte sua ricordava che “*anche alla luce della giurisprudenza sovranazionale e costituzionale interna*” è parso opportuno inserire nella legge delega la previsione secondo cui, per quanto riguarda gli atti di parte, la violazione di tali principi non potesse comportare sanzioni di invalidità o di inammissibilità dell’atto, bensì **rilevare ai fini della liquidazione delle spese.**

Il «raggiungimento dello scopo»

- possibili equivoci interpretativi potranno nascere proprio sulla definizione di *raggiungimento dello scopo*... quando un richiamo secco:
 - a) a riferimenti determinati e univoci (per es.: “specifiche tecniche e limiti redazionali”) e
 - b) a conseguenze obbligate (“rilievo ai fini della liquidazione delle spese”)li avrebbe eliminati alla radice.
- Quale sarebbe infatti l’atto che “ha raggiunto lo scopo” benchè non redatto secondo le indicazioni del caso ? quello che ha invertito per errore materiale/informatico il contenuto di campi predisposti nello schema ? l’atto troppo lungo ma alla fine comprensibile ?

La relazione del Primo Pres. al Programma di gestione della Cassazione per il 2021

- **premessa** della parte dedicata alla motivazione dei provvedimenti (§ 11.1) : *“L’impegno di tutti i protagonisti della giurisdizione per realizzare i principi costituzionali in tema di giusto processo richiede, anche nel prossimo triennio, una rinnovata attenzione al **tema della motivazione dei provvedimenti e del linguaggio**”*, e con l’immediato riferimento all’art.111 Cost.

Il giusto processo

- (§ 11.2) che *“Il giusto processo è, quindi, anche un giudizio ben comprensibile, posto che il controllo sull’esercizio della giurisdizione non si attua soltanto in via endo-processuale, attraverso i rimedi apprestati dai codici di rito civile e penale rispetto alle decisioni del giudice, ma si realizza anche attraverso la comprensione della giurisdizione da parte del cittadino, nel cui nome la giustizia viene amministrata.”*

lo scopo di chiarezza e concisione ?

- **la comprensibilità.**

E si poteva già concludere che, per l'avvocato nel processo, la comprensibilità si declina in due modi:

- come strumento di persuasione,
- come strumento di trasparenza; nella seconda accezione intendendosi come trasparenza anche l'obbligo deontologico di una corretta informazione dapprima verso il cliente, e poi verso il giudice, se è vero ciò che leggiamo nella legge 247/2012 e nel Codice deontologico. E cioè che uno degli scopi primari dell'ordinamento forense è la tutela dell'affidamento della collettività

Il collegamento al «precedente» in funzione nomofilattica

- richiama l'accresciuto valore del “precedente” nella logica nomofilattica della S.C.:
- il tema è così riassunto: *“Nell’attuale assetto costituzionale, la certezza del diritto oggettivo e la parità di trattamento dei cittadini sono gli obiettivi assegnati alla Corte di cassazione le cui decisioni, mediante l’autorevolezza e la persuasività del discorso giustificativo, possono assicurare l’uniformità della giurisprudenza, valore fondamentale per l’ordinamento”.*

conclusioni:

- *“**La chiarezza** può e deve favorire la qualità della risposta giudiziaria, obiettivo cui il giusto processo deve tendere non meno di quanto miri alla celerità. La sintesi è il mezzo per assicurare la chiarezza... La **corretta e sintetica struttura della motivazione** aiuta la progressione logica del ragionamento, evita inutili ripetizioni, favorisce un confronto costruttivo tra le parti e tra queste e il giudice.*
- *La redazione di atti e provvedimenti improntati a **sinteticità e chiarezza** e contenenti una solida argomentazione deve costituire il parametro per una nuova modalità di scrittura che contribuisca a dare attuazione ad alcuni principi costituzionali”.*

GLI AVVOCATI:

- Il Primo Pres. ricorda anche agli avvocati che ***“la chiarezza e la sinteticità degli atti contribuiscono ad assicurare una più sollecita risposta da parte del giudice: è indubbio, infatti, che l’eccessiva lunghezza degli atti processuali danneggia, in primo luogo, proprio la parte che ha ragione e che, nel ritardo, vede leso il proprio diritto di difesa...”***, e sottolinea che quel vizio ***“Può danneggiare anche, indirettamente, la collettività, poiché la giurisdizione è una risorsa limitata della quale occorre razionalizzare l’impiego”***

segue

- *“La richiesta di atti difensivi di lunghezza contenuta, quindi, non va a detrimento del diritto di difesa né preclude l’esposizione esauriente dei fatti e delle argomentazioni. Al contrario, è la trattazione prolissa a indebolire l’efficacia dell’atto: adottare una dimensione adeguata significa rendere effettivo il diritto di difesa, eliminando tutto ciò che è superfluo e, soprattutto, poco chiaro*”

Il P.C.T.

**LEGGERE SU UNO SCHERMO
E' DIVERSO
DAL LEGGERE UN TESTO CARTACEO**

Reading on Paper and Digitally: What the Past Decades of Empirical Research Reveal

Lauren M. Singer and Patricia A. Alexander
University of Maryland (2017)

- A un campione di studenti di un college sono stati sottoposti due testi con medesimo livello di difficoltà, uno su supporto cartaceo e l'altro digitale. Dopo la lettura, agli studenti sono stati fatti alcuni test di comprensione: individuare i punti chiave e il messaggio principale veicolato dal testo, domande di carattere più analitico, infine è stato chiesto loro di dare un giudizio sul livello della propria performance.
- I risultati e le risposte date hanno fatto emergere delle **differenze sostanziali tra i due tipi di lettura**. Innanzitutto la maggior parte degli studenti ha indicato di preferire la lettura su supporto digitale, mostrando anzi la convinzione che la loro comprensione del testo online fosse migliore di quella del testo su foglio. Se, in effetti, non è stata rilevata alcuna differenza nei risultati sulla comprensione a un livello più superficiale e generale – nelle risposte sul messaggio principale e sui punti chiave del testo –, **i risultati del test hanno rovesciato le aspettative degli studenti su un livello di comprensione più profonda: la quasi totalità del campione ha mostrato risultati migliori nella comprensione del testo cartaceo nelle domande più specifiche e su più livelli di penetrazione del significato.**

Lettura digitale vs lettura tradizionale: implicazioni cognitive e stato della ricerca

Andrea Nardi – Università di Firenze (2015)

Conclusioni:

- In questo lavoro ci si è domandati se la lettura di un testo digitale renda più difficoltosa la comprensione, ed esiga nuove competenze rispetto a quella di un testo in formato stampato. Dalla letteratura reperita e dalle conoscenze che appaiono al momento più affidabili emergono sia opportunità di innovazione, come **molti fattori di rischio, impoverimento e abbassamento dei livelli cognitivi, che ci spingono ad essere più cauti verso l'introduzione nella scuola, spesso "disinvolta" e noncurante dei complessi correlati neurologici, cognitivi e culturali che la lettura sequenziale su carta porta con sé, dei libri in formato digitale.** Il problema è quindi ancora aperto, i cambiamenti stessi della tecnologia verosimilmente porteranno ad una sua riconfigurazione e saranno necessarie ulteriori indagini.

CSM Relazione sullo stato della Giustizia telematica – anno 2021

Il processo telematico dovrebbe evolversi verso la predisposizione di atti informaticamente strutturati ed univocamente finalizzati alla corretta acquisizione di tutte le informazioni utili ad un corretto e funzionale svolgimento delle attività processuali.

L'atto processuale diventerà un algoritmo?

L'algoritmo è l'insieme delle istruzioni da compiere per risolvere un problema (prima fase: definizione del problema e descrizione dei dati e dei risultati attesi; seconda fase: sequenza delle azioni da compiere)

La giustizia predittiva

- La decisione, se affidata alla «macchina», non assicura la conoscibilità di tutti i passaggi decisionali contenuti nei programmi informatici.
- La giustizia, quando pre-detta, è detta prima del *dictum* giudiziale, espresso in sentenza, e, quindi, vanifica inevitabilmente il principio di difesa, di contraddittorio e di trasparenza delle decisioni.
- La prevedibilità delle decisioni è diversa dalla predizione delle decisioni: la prima «vede» un futuro esito giudiziario della lite, la cui realizzazione è tutta da costruire (sulla base delle difese svolte dalle parti), la seconda si sostituisce, nella forma più estrema, all'esito della lite (sentenza).
- V. Carta Etica Europea sull'uso dell'I.A. nei sistemi giudiziari del 4/12/2018